



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001196/P

Del 04/11/2015 15 28 46

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V, II e VI  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico”  
(Reg. Gen. n. 90)**

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Moxedano

Depositata in data 03.11.2015

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
II e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 4 NOV 2015

**II PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

3/11/2015  
SIG. CIMMUNO  
Ad. SERASSO  
*[Handwritten signature]*

**Ufficio di Presidenza**

**Gruppo Misto – I.D.V.**

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0014852/A**

Del 03/11/2015 12 18 43

Da CR A SERASS

Napoli, Li, 03/11/2015

Al Presidente  
Consiglio Regionale della  
Campania  
On. Rosa D'Amelio.  
Sede.

**Oggetto:** Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette, in allegato, la Proposta di Legge “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico”, a iniziativa del Sottoscritto, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania.

ATTIVITA' LEGISLATIVA  
REG. GEN. N. 90

On. Francesco Moxedano  
*[Handwritten signature]*

03/11/15  
v. Amabile  
Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

**Proposta di Legge: “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico”.**  
**A iniziativa del Consigliere Francesco Moxedano.**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. 11/10  
PO



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente Proposta di Legge, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e solidarietà, della legislazione regionale e nazionale, definisce interventi e compiti della Regione Campania in materia di prevenzione e cura di persone affette dallo spettro dell'autismo, tramite l'istituzione di un Coordinamento regionale e di un Centro Regionale per i disturbi dello spettro autistico, sia per quanto concerne la fase evolutiva che quella adulta del paziente. La presente legge pone come obiettivo indispensabile quello di garantire un adeguato supporto alle famiglie. Un supporto che rivesta la sfera sanitaria, sociale e psicologica. Affinché questo avvenga è fondamentale la creazione di una rete territoriale che interessi Istituzioni, figure professionali e Territorio, che cooperi e agisca secondo il principio della "Accountability", ovvero di una Responsabilità Sociale da tutti condivisa e fatta propria.

L'autismo è stato per anni – erroneamente – considerato un problema afferente a inadeguate relazioni nell'ambiente familiare. La posizione scientifica attuale riconosce, invece, l'autismo come un disturbo di carattere neurobiologico capace di pregiudicare anche gravemente l'equilibrio psicosociale della persona. Altresì, l'autismo va riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica che, se non adeguatamente e tempestivamente trattata, diviene totalmente e permanentemente invalidante. La Regione Campania non può e non deve restare indifferente alle problematiche esposte e deve impegnarsi anche per quanto concerne la formazione di adeguato personale che tratti i disturbi dello spettro autistico. Non più semplici operatori, ma personale esperto in disturbi dello spettro autistico, che farà svolgere al paziente delle attività né praticate all'interno della scuola né all'interno del contesto familiare. Una formazione che non andrà a rivestire i soli Operatori Sanitari, ma anche il Corpo Docente presente all'interno di ogni Istituto Scolastico. Non si tratta di una formazione ad appannaggio degli Insegnanti di Sostegno, ma sarà una formazione che porterà ogni singolo docente a essere "un insegnante dell'inclusione". E' volontà della presente proposta di legge inserire e riconoscere – quale figura di sussidio alle famiglie – il caregiver, ovvero colui il quale "si prende cura" del suo familiare. La Regione Campania dovrà "prendersi cura" delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico, favorendone la loro piena inclusione sociale ai fini di un progetto di vita qualitativamente migliore.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

A seguito della recente L.R. 3 Agosto 2015, n.9 "Seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario per il biennio 2015-2017 della Regione Campania", che vede un consistente aumento dei fondi destinati alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, non ancora impegnati dagli organi competenti della Giunta regionale, appare ragionevole coprire gli oneri derivanti dalla proposta di legge, con le nuove poste aggiunte in bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

## Sommario

- Art. 1 (*Finalità*)
- Art. 2 (*Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico*)
- Art. 3 (*Centri regionali di riferimento per l'autismo*)
- Art. 4 (*Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico*)
- Art. 5 (*Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico*)
- Art. 6 (*Strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale*)
- Art. 7 (*Inclusione sociale, scolastica e lavorativa*)
- Art. 8 (*Formazione e aggiornamento*)
- Art. 9 (*Banca dati e flussi informativi*)
- Art. 10 (*Contributi regionali alle famiglie*)
- Art. 11 (*Criteri di erogazione dei finanziamenti*)
- Art. 12 (*Disposizioni finanziarie*)
- Art. 13 (*Disposizioni transitorie*)
- Art. 14 (*Clausola valutativa*)
- Art. 15 (*Entrata in vigore*)



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione Italiana e della Legge Nazionale ultima (N°134/2015), nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei Diritti delle persone con autismo, delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che garantiscono la tutela della salute dei cittadini, riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione e – soprattutto – inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale;
- b) adotta i metodi e gli interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto Superiore della Sanità;
- c) accoglie le evidenze scientifiche validate a livello nazionale e internazionale comunque ricollegabili ai disturbi dello spettro autistico;
- d) riconosce il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione e attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico;
- e) promuove iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, introducendo la figura del Caregiver, ovvero, di colui il quale svolge un'azione di assistenza – sempre nell'ambito familiare a cui afferisce – rivolta a un parente deficitario. Questo tipo di relazione si caratterizza per il carattere gratuito e volontario;
- f) promuove l'istituzione di una vera e propria rete, formata dalla collaborazione e dalla cooperazione tra scuole, famiglie, servizi sanitari e servizi sociali.

**Art. 2**  
**(Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)**

1. E' istituito il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico.

2. Il Coordinamento è composto da:

- a) il Dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- b) il Dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) il Dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- d) il Dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale e lavoro;



Consiglio Regionale della Campania

- e) il Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, indicato dall'ufficio medesimo;
- f) tre Coordinatori degli Ambiti territoriali sociali indicati dal coordinamento dei coordinatori di ambito;
- g) un Rappresentante del Forum del terzo settore dallo stesso indicato;
- h) un Rappresentante indicato da ciascun soggetto legalmente costituito tra i familiari di persone con disturbi dello spettro autistico, operante sul territorio regionale;
- i) il Responsabile del Centro regionale autismo per l'età evolutiva o suo delegato;
- j) il Responsabile del Centro regionale autismo per l'età adulta o suo delegato;
- k) un Neuropsichiatra infantile dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva indicato dalla Struttura Regionale Sanitaria;
- l) uno Psicologo dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva indicato dalla Struttura Regionale Sanitaria;
- m) un Assistente sociale dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva indicato dalla Struttura Regionale delle Politiche Sociali;
- n) un Pediatra di libera scelta indicato d'intesa dagli Ordini Professionali;
- o) il Coordinatore dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale dell' A.S.L.

3. Il Coordinamento regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

4. Il Coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione, in materia di disturbi dello spettro autistico, esprime parere su tutti gli atti previsti e – inoltre – svolge attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste da questa legge.

5. I pareri previsti dal comma 4 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

6. Il Coordinamento dura in carica 2 anni; i componenti possono essere confermati.

7. La partecipazione al coordinamento regionale è gratuita.

**Art. 3**

***(Centri regionali di riferimento per l'autismo)***

1. E' istituito il Centro regionale autismo presso l' A.S.L. NA1 – Presidio di neuropsichiatria infantile "M. Sciuti".

2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri, le modalità e i termini per la costituzione dei Centri Territoriali.



Consiglio Regionale della Campania

#### **Art. 4**

##### ***(Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)***

1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta, in collaborazione con il Coordinamento regionale previsto all'articolo 2.
2. La rete integrata dei servizi per l'età evolutiva e adulta, indicata al comma 1, include:
  - a) Medici di medicina generale;
  - b) Dipartimenti di salute mentale delle A.S.L. competenti sul territorio;
  - c) Centro regionale autismo per l'età evolutiva e l'età adulta;
  - d) centri residenziali e semi-residenziali;
  - e) Servizi sociali e Ambiti territoriali sociali.
  - f) Pediatri di scelta libera.
  - g) Strutture di neuropsichiatria infantile e Unità multidisciplinari dell'età evolutiva.
  - h) Un Rappresentante dell'Università Federico II del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile.

#### **Art. 5**

##### ***(Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)***

1. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età evolutiva e adulta di cui all'articolo 4, comma 2, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) ai pediatri di libera scelta l'intercettazione precoce del disturbo dello spettro autistico sulla base di indicatori di rischio e in applicazione dei percorsi suggeriti dal Coordinamento regionale;
  - b) alle strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie, alle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva e ai centri ambulatoriali pubblici e privati, accreditati con funzione riabilitativa, la diagnosi clinica e funzionale;
  - c) al Centro regionale autismo per l'età evolutiva e l'età adulta, funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la cura dei disturbi dello spettro autistico, nonché una funzione di coordinamento globale del progetto e di consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie.
  - d) ai Servizi sociali e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali previsti dalla Legge regionale vigente n° 328.



Consiglio Regionale della Campania

#### **Art. 6**

##### ***(Strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale)***

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, oltre alle strutture già esistenti, la realizzazione dei centri dedicati a persone con disturbi dello spettro autistico che fungano da centro diurno, centro residenziale e di sollievo, secondo i bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità e alta complessità di assistenza che gli stessi bisogni comportano.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale, i quali, in particolare, devono:
  - a) garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione, integrazione e inclusione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive;
  - b) prevedere una dotazione organica, idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico;
  - c) avvalersi della collaborazione delle A.S.L. territoriali per la definizione e per il monitoraggio dei bisogni di assistenza;
  - d) avvalersi della consulenza e supervisione del Centro regionale autismo per l'età evolutiva e del Centro regionale autismo per l'età adulta, in rapporto all'età della persona ospite dei centri medesimi, come previsto all'articolo 4, comma 1.

#### **Art. 7**

##### ***(Inclusione sociale, scolastica e lavorativa)***

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento delle qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'integrazione e all'inclusione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche, con il sostegno – ove previsto – di operatori esperti in autismo. Così facendo, si fornisce anche un sostegno tangibile alle famiglie, le quali, capiscono di non essere sole ad affrontare le problematiche di cui devono farsi carico, bensì si sentono parte integrante di una rete che le supporta, che le segue e che se ne prende cura, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista psicologico che sanitario.
2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale; incentiva, inoltre, la collaborazione tra l'Istituzione scolastica, il Centro regionale di riferimento per l'età evolutiva e per l'età adulta e i Centri territoriali all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado prevedendo



Consiglio Regionale della Campania

a tal fine apposite intese, tramite la realizzazione di appositi Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.). Come obiettivo principale, la Regione Campania tenderà anche a rivalutare la figura del Docente di Sostegno, troppo spesso confinato a un ruolo marginale. Una figura che rischia di andare incontro – se non adeguatamente supportata e valorizzata – alla sindrome di Burnout, tipica per chi svolge lavori nell’ambito del Terzo settore. La valenza e la professionalità della figura di Sostegno diviene, quindi, fondamentale ai fini dell’inclusione – cui si auspica – della persona affetta dai disturbi dello spettro autistico. È proprio all’interno di questa rete che si tessono passaggi fondamentali per fornire una pronta risposta anche alle famiglie che devono essere supportate al meglio da tutte le Istituzioni, compresa quella scolastica.

3. La Regione garantisce il diritto per le persone con disturbi dello spettro autistico a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazioni o pregiudizi. A tale scopo sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico.

**Art. 8**

***(Formazione e aggiornamento)***

1. La Regione promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:

- a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- c) genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche attraverso la figura del Caregiver, indicata all’articolo 1, Comma 2, lettera e).

2. La Regione istituisce il registro regionale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1; con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione del registro, il quale ha esclusivamente finalità informativa e scientifica.

3. La Regione, unitamente alle scuole autonome e ai centri territoriali per l’inclusione scolastica, promuove interventi di formazione sulle metodologie educative - in collaborazione con i Dirigenti Scolastici - per il corpo docenti tutto, prevedendo a tal fine apposite intese.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 9**

***(Banca dati e flussi informativi)***

1. La Regione provvede all'istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico e valutazione del loro andamento nel tempo.
2. I dati e le elaborazioni di cui al comma 1 vengono messi a disposizione del Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, con la possibilità di essere divulgati anche a tutti i soggetti facenti parte della "Rete regionale", prevista dall'articolo 4.

**Art. 10**

***(Contributi regionali alle famiglie)***

1. La Regione provvede alla concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi e di inclusione sociale, adottando personale adeguatamente formato, afferente al terzo settore, che promuova attività ludico-ricreative esterne all'ambiente familiare che da quello scolastico. Un personale adeguatamente formato che dovrà, dunque, essere in grado di creare dei percorsi formativi alternativi per le persone affette dai disturbi dello spettro autistico. Percorsi che non dovranno combaciare con attività già svolte nella struttura formale per eccellenza, la scuola o con pratiche adottate nell'ambiente di prima socializzazione, la famiglia. E' fondamentale inserire apposite attività di Pet-Therapy che garantiscano al soggetto autistico un approccio socio-relazionale che li metta a loro agio. È scientificamente dimostrato come determinati animali – in particolar modo, il falco, per gli autistici – possano giovare alla persona affetta da disturbi dello spettro autistico.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 11**

***(Criteri di erogazione dei finanziamenti)***

1. La Giunta regionale definisce, annualmente, previo parere della competente Commissione assembleare, i criteri, le modalità e le priorità di finanziamento degli interventi previsti agli articoli 6, comma 1, 7, 8 e 10.

**Art. 12**

***(Disposizioni finanziarie)***

1. La Regione Campania, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente Legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali – nel rispetto dell'art.3 della legge n°134/2015 – nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come disposto dall'articolo 5 della legge regionale 27 Gennaio 2012, n. i (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2012), modificato dall'articolo 1, comma 49 della legge regionale 6 Maggio 2013 n°5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2013), nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).
2. Nella fase di prima attuazione, le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo i del bilancio di previsione 2015, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi della presente.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 13**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Gli atti indicati al comma al comma 3 dell'articolo 2 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Gli atti indicati agli articoli 3, 4, 6, comma 2, e 9 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Il registro regionale previsto al comma 2 dell'articolo 8 è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**Art. 14**  
**(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
  - a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto da questa legge, che intende sposare il paradigma dell' "Accountability", ovvero, della Responsabilità Sociale per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia e del risultato sociale di ogni azione animata dalle finalità che la legge persegue.
  - b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
  - d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;
  - e) le proposte dirette a ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge.

**Art. 15**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.